

Causa C-290/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Krajský súd v Trnave (Slovacchia)

Data della decisione di rinvio:

12 marzo 2019

Ricorrente:

RN

Resistente:

Home Credit Slovakia a.s.

[OMISSIS]

[Numero di causa]

ORDINANZA

Il Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, Slovacchia; in prosieguo: la «Corte regionale di Trnava») [OMISSIS] [nomi dei giudici] nella causa promossa dal ricorrente: RN [OMISSIS] [data di nascita, indirizzo esatto] residente in Šaštín – Stráže, rappresentato dallo JUDr. Vladimír Sidor, avvocato, Hlohovec, contro la resistente: Home Credit Slovakia, a.s., [OMISSIS] [numero identificativo, indirizzo esatto], con sede in Piešťany, rappresentata da: Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o., con sede in Trenčín, relativa [al pagamento di] EUR 1 932,10, oltre interessi,

ha così deciso:

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 378 del codice di procedura civile, si sospende il procedimento e si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione:

Se l'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, debba interpretarsi nel senso che il contratto di credito ai consumatori soddisfa il requisito previsto in tale disposizione nel caso in cui il tasso annuo effettivo globale è in esso indicato non con un preciso dato percentuale ma mediante un intervallo tra due dati (da - a).

Motivazione

- 1 La presente Corte è stata adita per decidere sull'appello del ricorrente avverso la sentenza dell'Okresný súd Senica (Tribunale circoscrizionale di Senica, Slovacchia; in prosieguo: il «Tribunale circoscrizionale di Senica») [OMISSIS] [numero di causa] del 21 marzo 2018, con la quale tale Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente tesa ad ottenere dalla resistente il pagamento di EUR 1 932,10, oltre interessi di mora, per ingiustificato arricchimento. Tale ingiustificato arricchimento della resistente sarebbe conseguito al rimborso a quest'ultima, da parte del ricorrente, di un credito al consumo derivante da un contratto di credito. Detto contratto, tuttavia, non conteneva tutti gli elementi richiesti dalla legge, pertanto il credito con esso concesso doveva considerarsi esente da interessi e spese e il ricorrente avrebbe dovuto pagare alla resistente solo la parte capitale di tale credito. Tuttavia, poiché nel frattempo il ricorrente aveva pagato alla resistente l'importo di EUR 1 932,10 in eccesso rispetto al capitale, egli esige da quest'ultima il rimborso di tale somma.
- 2 Il giudice di primo grado si è basato su fatti non contestati con l'impugnazione [Or. 2] né controversi fra le parti, e che possono essere riassunti come segue: il 4 marzo 2013 è stato stipulato tra il ricorrente, in veste di debitore, e la resistente, in veste di creditore, un contratto di credito [OMISSIS] [numero del contratto]. In esso si prevede, tra l'altro, quanto segue: la resistente concede al ricorrente un prestito non finalizzato per la somma complessiva di EUR 3 359,14, l'ammontare della rata mensile è di EUR 89,02, il numero delle rate è 60, il tasso di interesse annuo è del 19,62 % e il tasso annuo effettivo globale (TAEG) varia dal 21,5 % al 22,4 %. L'indicazione del TAEG è accompagnata da una nota secondo la quale «il valore esatto del TAEG dipende dal giorno dell'erogazione del credito e il cliente accetta che il creditore gli comunichi il valore esatto del TAEG dopo l'erogazione del credito». Inoltre nel contratto sono riportati i termini di scadenza delle rate, la prima delle quali è dovuta entro un mese dalla data di erogazione del credito; ogni altra rata è dovuta il 15° giorno del mese civile, e il periodo del rimborso del credito è di 60 mesi. Con lettera del 2 luglio 2017 la resistente ha confermato al ricorrente che egli aveva rimborsato integralmente il credito; complessivamente il ricorrente aveva pagato alla resistente, per tale credito, EUR 5 291,24.

- 3 Il giudice di primo grado ha concluso che il credito erogato dalla resistente al ricorrente è un credito al consumo ai sensi della legge n. 129/2010 relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti erogati ai consumatori [zákon č. 129/2010 Z. z o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nella versione applicabile alla data del 4 settembre 2013 (in prosieguo: la «legge n. 129/2010»)], e che il contratto di credito [OMISSIS] [numero del contratto] contiene tutti i dati richiesti dall'articolo 9, paragrafo 2, della legge n. 129/2010. Facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 novembre 2016, nella causa C-42/15, *Home Credit Slovakia contro Bíróová*, tale giudice è giunto alla conclusione che il contratto non deve contenere necessariamente le date esatte di scadenza delle singole rate [,] né il termine esatto della scadenza finale del credito, né la ripartizione esatta delle singole rate nella quota con cui si rimborsa il capitale e in quella con cui si rimborsa l'interesse. Parimenti esso è giunto alla conclusione che non occorre indicare nel contratto il TAEG in modo univoco con un numero concreto e che sarebbe sproporzionato sanzionare il creditore convenuto considerando il credito esente da interessi e spese soltanto perché il TAEG viene indicato con un intervallo tra due dati (da – a). Pertanto il giudice di primo grado ha concluso che non è possibile considerare il credito esente da interessi e spese, e che la resistente non si è arricchita senza causa ricevendo dal ricorrente le rate di detto credito nella somma complessiva pattuita nel contratto di credito.
- 4 Nella sua impugnazione il ricorrente solleva alcune obiezioni che tuttavia il giudice del rinvio non ritiene rilevanti per la questione pregiudiziale sollevata. Esse, infatti, riguardano le questioni se il contratto debba prevedere la ripartizione dettagliata delle singole rate in quota capitale e quota interessi e se nel contratto debba essere indicata la data esatta (termine) della scadenza finale del prestito. Al riguardo, il giudice del rinvio osserva che la Corte di giustizia ha già fornito una risposta a tali questioni giuridiche di interpretazione della direttiva 2008/48/CE nella sua sentenza del 9 novembre 2016, nella causa C-42/15, *Home Credit Slovakia contro Bíróová*, e, quindi, ad esse si applicherebbe il principio dell'«act éclairé». Tuttavia il ricorrente non concorda con l'opinione del giudice di primo grado per il quale, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), della legge n. 129/2010, è sufficiente che il TAEG sia indicato nel contratto in forma di intervallo [tra due valori]. Una tale interpretazione, a suo parere, è in conflitto con la disposizione della legge n. 129/2010 che richiede che il consumatore abbia il diritto di ricevere un'informazione univoca e determinata relativamente al TAEG calcolato in base ai dati validi al momento della conclusione del contratto di credito al consumo. A sostegno di tale tesi il ricorrente richiama anche le decisioni di diverse Corti regionali della Repubblica slovacca. Egli afferma che poiché il contratto non contiene questo elemento obbligatorio, previsto nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera j) della legge n. 129/2010, il credito è esente da interessi e spese e la resistente è obbligata a restituire al ricorrente la somma da questi pagata in eccesso rispetto al capitale del prestito.

II. Diritto dell'Unione europea e diritto nazionale [Or. 3]

5 In sede di valutazione delle questioni pregiudiziali sollevate, il giudice del rinvio si basa, in particolar modo, sui considerando 19 e 31 del preambolo e sugli articoli 3, lettera i), 4, paragrafo 2, lettera c), 5, paragrafo 1, lettera g), 10, paragrafo 1, lettera g), e 19 della direttiva 2008/48/CE, nonché sul suo allegato I, parte II. Per motivi di sintesi, questo giudice si astiene dalla citazione letterale di tali disposizioni, già note alla Corte di giustizia.

6 La direttiva 2008/48/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico della Repubblica slovacca mediante la legge n. 129/2010 relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori e alla modifica e integrazione di alcune leggi, al tempo della firma del contratto fra il ricorrente e la resistente. Nel caso in esame sono rilevanti queste sue disposizioni (in vigore alla data del 4 settembre 2013):

articolo 1, paragrafo 2:

«(2) Ai sensi della presente legge per credito al consumo si intende un'erogazione temporanea di fondi, in base a un contratto di credito al consumo, in forma di prestito, di credito, di dilazione di pagamento o un'assistenza finanziaria analoga fornita dal creditore al consumatore»;

articolo 9, paragrafo 2, lettera k) e l):

«(2) Il contratto di credito al consumo (...) deve contenere i seguenti elementi (...):

j) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati in base ai dati attuali al momento della conclusione del contratto di credito al consumo; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso annuo effettivo globale (...);»

7 articolo 11, paragrafo 1:

«(1) Il credito al consumo erogato è considerato esente da interessi e spese se:

a) il contratto di credito al consumo (...) non contiene gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a k) (...).»

Nella presente causa è inoltre rilevante l'articolo 451 del codice civile (legge n. 40/1964 e successive modifiche), il quale in sostanza recita:

«(1) Chi si arricchisce senza causa a danno di altri, deve restituire l'indebito.

(2) L'arricchimento senza causa è un vantaggio patrimoniale ottenuto a seguito di un adempimento privo di titolo giuridico, o basato su un atto giuridico invalido [...]».

III. Rilevanza della questione e motivi del rinvio pregiudiziale

- 8 Nella causa in esame il giudice del rinvio deve decidere sulla domanda di ripetizione del ricorrente fondata su ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 451 del codice civile. Secondo il ricorrente, la resistente ha beneficiato di detto arricchimento senza causa in quanto il ricorrente ha rimborsato tutte le rate del credito, secondo il contratto di credito [OMISSIS] [numero del contratto], per un importo complessivo pari a EUR 5 291,24. Il credito oggetto di tale contratto, tuttavia, doveva essere esente da interessi e spese ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 129/2010, pertanto, la resistente avrebbe potuto vantare nei confronti del [ricorrente] il diritto alla restituzione della sola quota capitale del prestito pari a EUR 3 359,14. Quindi, dato che la resistente ha ricevuto in adempimento anche il pagamento degli interessi e delle spese, ai quali secondo la legge non aveva diritto, essa ha beneficiato di un adempimento privo di titolo giuridico, in particolare del pagamento di un interesse legale non valido, interesse che è obbligata a restituire al ricorrente ai sensi dell'articolo 451 del codice civile. Secondo il ricorrente, tra l'altro, il motivo per cui il credito deve considerarsi [Or. 4] esente da interessi e spese è dato dal fatto che, nel contratto di credito [OMISSIS] [numero del contratto], il tasso annuo effettivo globale è indicato solo mediante un intervallo tra due valori (da - a), il che, come asserisce, è in contrasto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera i), della legge n. 129/2010. La soluzione della questione se il contratto di credito [OMISSIS] [numero del contratto] soddisfi detti requisiti di legge, e se quindi la resistente abbia diritto agli interessi e alle spese da esso derivanti, dipende dall'interpretazione della citata disposizione della legge n. 129/2010 con cui è recepito (attuato) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2008/48/CE. Secondo il giudice del rinvio, per decidere nel presente procedimento è pertanto necessaria una pronuncia sull'interpretazione della direttiva 2008/48/CE, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'interpretazione della direttiva 2008/48/ES, quale atto di un'istituzione dell'Unione europea, rientra, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 9 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) costituisce un dato importante, al momento della decisione del consumatore, in base al quale quest'ultimo valuta le varie offerte di credito e al tempo stesso la portata del proprio futuro impegno (ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-76/10, *Pohotovost' contro Korčkovská*). È possibile dedurre l'importanza di suddetto elemento anche dalla disposizione del considerando 19 del preambolo della direttiva 2008/48/CE che mira a garantire la trasparenza proprio uniformando il metodo di calcolo del TAEG e le ipotesi da applicare in tale sede. A tal fine l'articolo 19 della direttiva 2008/48/CE, in combinato disposto con l'allegato I, introduce un metodo dettagliato per il calcolo del TAEG, nonché un elenco dettagliato delle suddette ipotesi. Già dalle summenzionate disposizioni è possibile, ad avviso del giudice del rinvio, dedurre che, con il termine «tasso annuo effettivo globale», la direttiva 2008/48/CE intende un dato numerico concreto. Proprio in virtù del fatto che il valore del TAEG dipende dalla data del

prelievo del prestito e dalla data delle singole rate, possono esserci delle differenze nel calcolo del TAEG a seconda di quando sia erogato il prestito. La direttiva 2008/48/CE affronta proprio questo problema, prevedendo nella parte II dell'allegato I una serie di ipotesi alle quali ricorrere in tal caso e il cui fine è stabilire una data specifica per il prelievo del credito e per le rate. Ciò corrisponde anche alla formulazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g) della direttiva 2008/48/CE secondo il quale nel contratto si deve indicare il TAEG «calcolat[o] al momento della conclusione del contratto di credito». Pertanto, ad avviso del giudice del rinvio, la formulazione delle citate disposizioni depone a favore della conclusione secondo cui la direttiva 2008/48/CE impone l'indicazione del TAEG per mezzo di un concreto dato numerico calcolato al momento della conclusione del contratto, applicando le ipotesi di cui alla parte II dell'allegato I, e non con l'impiego di un intervallo tra due valori (da - a).

- 10 Nel suo controricorso del 6 febbraio 2019 la resistente dichiara che il contratto di credito [OMISSIS] [numero del contratto] è stato stipulato mediante un accordo telefonico tra il ricorrente e la resistente e che al ricorrente sono stati concessi 35 giorni per decidere se accettare o meno la proposta del contratto di credito. Di conseguenza, la resistente non è stata in grado di determinare con precisione il momento dell'erogazione dei fondi. Tuttavia il giudice del rinvio non ritiene convincente tale argomentazione poiché proprio in questi casi viene in considerazione l'applicazione delle ipotesi di cui alla parte II dell'allegato I, ad esempio quelle indicate alle lettere a), c) o f). La sola circostanza che la data di prelievo del credito non sia chiara non implica necessariamente che non occorra indicare un valore unico del TAEG.
- 11 Inoltre dalla direttiva 2008/48 /CE è possibile evincere che la stessa definisce in maniera tassativa sia i casi in cui il TAEG può essere indicato in modo diverso dalla menzione di un numero preciso, sia i casi in cui il TAEG non può essere determinato. Dall'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE emerge che laddove, per il calcolo del TAEG, non sia possibile valersi delle ipotesi indicate nella parte II dell'allegato I né di quelle di cui all'articolo 19, la Commissione è autorizzata a integrare o modificare tali ipotesi mediante legislazione delegata. Analogamente l'articolo 5 [Or. 5], paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/48/CE disciplina il caso in cui in determinate circostanze è possibile modificare il TAEG e per questo caso consente (e impone) espressamente al creditore di indicare che determinati altri meccanismi di prelievo del credito possono comportare un TAEG più elevato. Questa disposizione sarebbe superflua se fosse consentito individuare il TAEG come intervallo tra due valori, poiché in tal caso basterebbe riportare tale «[TAEG] più elevat[o]», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), quale limite superiore e non occorrerebbe segnalare la possibilità che esso aumenti. Anche tale considerazione depone a favore della conclusione secondo cui la direttiva 2008/48/CE intende per TAEG un valore concreto specifico, non un intervallo, e disciplina espressamente le modalità di soluzione del caso in cui non sia realmente possibile stabilire un TAEG. Tali modalità, non possono quindi essere aggirate indicando il TAEG, con riferimento all'asserita impossibilità di determinarne il suo valore esatto, soltanto mediante un

intervallo (da - a). Nell'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2008/48/CE una possibilità analoga (segnalare la possibilità di un aumento o di una riduzione del TAEG) non è contemplata, al contrario detta disposizione richiede l'indicazione di un TAEG specifico. Secondo il giudice del rinvio, è quindi fondata la conclusione secondo cui la determinazione del TAEG con un intervallo tra due valori (da - a) non soddisfa il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera i) della direttiva 2008/48/CE.

IV. Conclusione

12 Tenuto conto dei motivi sopra esposti, il giudice è giunto alla conclusione che nel caso di specie occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale. Pertanto, in conformità con la procedura [OMISSIS] [riferimento alle disposizioni procedurali nazionali] ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sospende il procedimento e decide come indicato nel dispositivo. Dopo la notifica della decisione della Corte di giustizia, il giudice riassumerà il procedimento [OMISSIS] [riferimento alle disposizioni procedurali nazionali].

13 [OMISSIS] [indicazione che il collegio ha adottato la presente decisione all'unanimità e riferimento alle disposizioni procedurali nazionali]

[OMISSIS] [avvertenza circa l'impossibilità di presentare un mezzo di impugnazione]

Trnava, 12 marzo 2019

[OMISSIS] [nomi dei giudici e del cancelliere]